



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



DELIBERA DI CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 28/23

del 31 marzo 2023

OGGETTO: Statuto delle Sezioni TSN – modifiche art. 39 comma 5 ed art. 41 comma 2.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- VISTI il D.P.R. 15 marzo 2010, n.90, Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare, a norma dell'art 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, Titolo II, Capo III – enti vigilati dal Ministero della Difesa – Sezione III riguardante l'Unione Italiana Tiro a Segno;
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità della UITIS adottato con delibera di Consiglio Direttivo n. 149/14 del 18 dicembre 2014 e successivi aggiornamenti adottati con delibere del Commissario straordinario n.76 del 26.07.18 e n.82 del 2.08.18, approvato con la nota del Ministero della Difesa M_D_GSGDNA_ REG 2018 0072993 3-10-2018 assunta al protocollo UITIS con n.8122 del 4.10.2018;
- il Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 marzo 2021 (prot. M_D_GUDC REG2021 0011309 10-03-2021), assunto al protocollo UITIS n. 2555 del 12.03.2021, di approvazione dello Statuto dell'UITIS (*pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 70 del 22.03.2021*);
- il Decreto del Ministro della Difesa 19 gennaio 2022 prot. M-D A3DFB29 REG2022 0003334 di nomina dei membri del Consiglio Direttivo giusto D.P.R. del 14 dicembre 2021 di nomina dell'avvocato Costantino Vespasiano a presidente della UITIS per il quadriennio 2021-2024;
- Il Decreto del Ministro della Difesa del 27 gennaio 2022 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 79 del 28 ottobre 2022 di approvazione del bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023/2025;
- VISTA la nota del Ministero della Difesa protocollo M_DABBE6E3 REG2023 0007012 30.01.2023 assunta al protocollo UITIS con n. 1507 del 07.02.2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023;
- VISTO l'art. 19, comma 2, lett. m) dello Statuto UITIS;
- VISTO l'art. 250 del decreto Legislativo 15 marzo 2010 n.66 recante il Codice dell'Ordinamento Militare ai sensi del quale << 1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari. 2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1 e' affidata alla vigilanza del Ministero della difesa. 3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato>>;



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



- VISTI** altresì gli articoli 61, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n.90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) che dispone << *le sezioni tiro a segno nazionale sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione. svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell'unione italiana tiro a segno, nonché sotto il controllo dei ministeri della difesa e dell'interno, per i profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro, compresi i locali per la custodia di munizioni, e relative agibilità, nonché compiti di pubblica sicurezza connessi all'uso delle armi. l'attività svolta, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, e' disciplinata dalle norme di diritto privato*>>, e 62, comma 2, lett.e), che dispone << (omissis) *L'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi di prima categoria è regolato dall'Unione italiana tiro a segno. L'uso degli impianti per armi di categoria superiore alla prima è regolato dall'Unione italiana tiro a segno, d'intesa con il Ministero della difesa; >>;*
- CONSIDERATO** che nell'ambito della riforma del sistema federale UITS/Sezioni TSN operata con la predetta norma regolamentare è stato approvato il nuovo Statuto Nazionale ed. 2011 da parte dei Ministeri della Difesa e dell'Economia e delle Finanze e il Consiglio Direttivo UITS ha ritenuto che vi fosse stato il transito dal Ministero della Difesa in capo alla UITS delle funzioni connesse al rilascio delle agibilità dei poligoni delle Sezioni TSN;
- VISTA** la delibera del Consiglio Direttivo UITS del n. 68/15 del 23 aprile 2015 con la quale è stato approvato il nuovo modello di Statuto delle Sezioni TSN: *"a seguito della entrata in vigore del nuovo Statuto Nazionale del 15.12.2011 i cui riferimenti statutari e le innovazioni apportate nelle norme devono essere recepite inderogabilmente dagli Statuti delle Sezioni TSN, rimasti ancora adeguati ai riferimenti del precedente Statuto UITS non più in vigore"*;
- TENUTO CONTO** che successivamente alle predette modifiche normative sono intervenute ulteriori modifiche allo Statuto Nazionale che incidono sull'assetto ordinamentale delle Sezioni TSN, in parte contenute in altre fonti normative a carattere speciale riguardanti il movimento sportivo in generale, ed in parte contenute in sentenze emanate dai tribunali amministrativi;
- CONSIDERATA** in particolare la sentenza del TAR Lazio n.10952 del 28 agosto 2015, in materia di agibilità degli impianti di tiro a fuoco, promossa dalla Sezione TSN di Roma contro il Ministero della Difesa, con la quale il Giudice Amministrativo ha dichiarato la competenza (unica) del Ministero della Difesa in merito al rilascio delle agibilità per gli impianti di tiro a fuoco delle Sezioni TSN;
- CONSIDERATO** che l'art. 39, comma 5, dello Statuto delle Sezioni TSN recita: *"Gli stand di tiro e dei locali custodia armi/munizioni devono avere le agibilità previste dalle norme vigenti. L'agibilità è concessa dall'UITS per gli stand di tiro per l'utilizzo di armi ad aria e gas compressi nonché per armi a fuoco di prima categoria e per i locali custodia armi/munizioni presenti nei poligoni delle Sezioni TSN che hanno solo stand di 1° categoria e/o palestre di tiro ad*



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



aria compressa. Negli altri casi il rilascio dell'agibilità è di competenza del Ministero della Difesa";

- RITENUTO** pertanto di dover adeguare lo Statuto delle Sezioni TSN ai consolidati indirizzi giurisprudenziali e di renderne il suo contenuto maggiormente aderente alle vigenti disposizioni regolamentari, abrogando la parte dell'articolo 39, comma 5, dello Statuto delle Sezioni TSN nella parte in cui attribuisce alla UITs la competenza sulle agibilità degli impianti a fuoco dei poligoni delle Sezioni TSN;
- VISTO** altresì l'art. 41, comma 2, dello Statuto delle Sezioni TSN che recita: *"Le armi e le munizioni sono custodite in Sezione. La loro gestione dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia e delle direttive fornite dall'UITs, con particolare riguardo alle modalità di presa in carico, custodia e cessione delle stesse";*
- CONSIDERATO** che a seguito della citata sentenza del TAR Lazio è stato definitivamente chiarito che la predisposizione del Regolamento d'uso del Poligono di Tiro, con il quale sono disciplinate le funzioni, le attività e le modalità di tiro e sono definite l'organizzazione e la gestione delle linee impegnate dai tiratori, rientra nelle competenze del Ministero della Difesa anche per quanto riguarda gli stand di 1° categoria;
- CONSIDERATO** che in data 7 febbraio 2023 si è tenuta presso la Questura di Roma una riunione concernente l'attività di verifica disposta dal Prefetto di Roma a seguito di un Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato nell'immediatezza dei fatti di cronaca che hanno interessato la Sezione di Roma in data 11 dicembre 2022, nella quale sono emerse alcune criticità che la UITs con nota n. 1549 del 7 febbraio 2023 ha prontamente segnalato al Questore di Roma;
- CONSIDERATO** che con detta nota la UITs ha prospettato, tra l'altro, l'opportunità della istituzione di un tavolo tecnico per l'esame delle criticità rilevate e, in particolare, per affrontare "altresì la questione relativa alle modalità di movimentazione delle armi all'interno delle strutture dei TSN, individuando il soggetto deputato a sindacare la rispondenza del Regolamento d'uso del poligono alla normativa in materia di pubblica sicurezza";
- PRESO ATTO** della nota del 13 marzo 2023 a firma del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno con la quale è stato rappresentato alla UITs *"che compete alle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle prescrizioni di legge e di regolamento nell'utilizzo e nella custodia di armi"*, raccomandando altresì che la commissione di indagine istituita dalla UITs subito dopo i fatti di cronaca che hanno interessato la Sezione TSN di Roma *"limitasse la sua attività agli ambiti di stretta prerogativa dell'ente"* al fine di *"evitare possibili sovrapposizioni nella delicata materia"*;
- RILEVATO** che l'art. 41, comma 2, dello Statuto delle Sezioni TSN prevede che la gestione delle armi, la loro presa in carico, custodia e cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di legge e delle direttive fornite dalla UITs, entrando pertanto in un ambito di competenza che esula da quelli di stretta prerogativa della UITs medesima, sovrapponendosi a quelli riservati all'Autorità di Pubblica Sicurezza e al Ministero della Difesa;



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



- RITENUTO** pertanto di dover procedere ad emendare l'articolo 41 comma 2 dello Statuto delle Sezioni TSN cassando la competenza della UITTS sulle norme che regolamentano l'utilizzo delle armi nei poligoni delle Sezioni TSN;
- CONSIDERATO** che la presente delibera non comporta oneri a carico del bilancio UITTS;
- TENUTO CONTO** della scheda istruttoria predisposta dal competente ufficio che fa parte integrante della presente deliberazione e in particolare la dichiarazione di legittimità da parte del Segretario Generale;

DELIBERA

- di approvare le seguenti modifiche allo Statuto delle Sezioni TSN art. 39 e art. 41 comma 2, che vengono pertanto così riformulati:
 - art. 39 Poligono, stand di tiro, campo di tiro, locale custodia munizioni**

5. Gli stand di tiro e dei locali custodia armi/munizioni devono avere le agibilità previste dalle norme vigenti. L'agibilità è concessa dall'UITTS per gli stand di tiro per l'utilizzo di armi ad aria e gas compressi ~~nonché per armi a fuoco di prima categoria e per i locali custodia armi/munizioni presenti nei poligoni delle Sezioni TSN che hanno solo stand di 1° categoria e/o palestre di tiro ad aria compressa. Negli altri casi il rilascio dell'agibilità è di competenza del Ministero della Difesa.~~
 - art. 41 - Armi della Sezione**

2. le armi e le munizioni sono custodite in Sezione. La loro gestione dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia ~~e delle direttive fornite dall'UITTS, con particolare riguardo alle modalità di presa in carico, custodia e cessione delle stesse.~~
- Di incaricare il Segretario generale a trasmettere la presente delibera alle Sezioni TSN, con l'invito a riportare nei rispettivi statuti sezionali le modifiche di cui sopra;
- di mandare il presente provvedimento al Segretario Generale UITTS per l'inserimento nella raccolta delle deliberazioni del Consiglio e la pubblicazione nella apposita sezione "Pubblicità legale" e di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli art. 37 del Dlgs. 33/2013 e art.1, comma 32 della legge 190/2012;

Il Segretario Generale
Avv. Walter De Giusti

Il Presidente UITTS
Avv. Costantino Vespasiano